



COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

*Funzioni degli O.C.C. e ruolo del professionista
alla luce del d.m. 24/09/2014 n. 202
(in vigore dal 10/02/2015)*

Relazione svolta all'ODCEC di Torino il 16 marzo 2015

*Carlo Regis
Dottore Commercialista*

DEFINIZIONI (art. 2 D.M. 202/2014)



- ...
- **ORGANISMO:** l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è **stabilmente** destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;
- **GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:** il **servizio** reso dall'organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
- **GESTORE DELLA CRISI:** la **persona fisica** che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
- ...

ORGANISMI (L. 3/2012)



Gli **organismi** di composizione della crisi da sovraindebitamento possono essere costituiti dai seguenti **soggetti**:

- **enti pubblici** (indipendenti e professionali)
- **camere di commercio**
- **segretariato sociale**
- **ordini professionali** (avv., dott., notai)

I **requisiti** degli OCC, le modalità di iscrizione nel **registro** tenuto presso Ministero della giustizia, i **compensi** e i **rimborsi** spese sono stabiliti con **decreto** ...

ORGANISMI (D.M. 202/2014)



Sono iscritti di diritto nel registro (SEZ. A):

- organismi di conciliazione costituiti presso le **camere di commercio** (ex L. 580/1993)
- **segretariato sociale**
- **ordini professionali** (avv., dott., notai)

N.B.: iscrizione, su semplice domanda, «*anche quanto associati tra loro*»

ORGANISMI (D.M. 202/2014)



Sono iscritti a domanda nel registro (SEZ. B)
gli organismi costituiti da:

- Comuni
- Province
- Città metropolitane
- Regioni
- istituzioni universitarie pubbliche

Competenze e funzioni degli OCC



I compiti e le funzioni attribuiti agli OCC possono essere svolti anche:

- da un professionista (N.B.: requisiti curat. fall.)
- da una società tra professionisti
- da un notaio

purché nominati dal presidente del tribunale (o dal giudice da lui delegato)

Fino all'entrata in vigore del regolamento (ovvero fino all'istituzione del registro):

- il debitore o il consumatore DOVEVA (DEVE?) rivolgersi al tribunale per la nomina di un professionista con funzioni e i compiti dell'O.C.C.

Dall'entrata in vigore del regolamento:

- il debitore o il consumatore PUÒ rivolgersi direttamente al proprio O.C.C. "di fiducia"

Competenze e funzioni degli OCC



L'OCC, oltre alle funzioni indicate espressamente:

- **assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e alla sua esecuzione**
- verifica la veridicità dei dati
- attesta la fattibilità del piano
- esegue la pubblicità
- effettua le comunicazioni
- svolge funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione, se disposto dal giudice

Competenze e funzioni degli OCC



Per lo svolgimento dell'attività, l'OCC può accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati contenuti:

- nell'anagrafe tributaria
- nei sistemi di informazioni creditizie
- nelle centrali rischi e altre banche dati pubbliche

Specifiche funzioni dell'O.C.C.



Tra le numerose attività previste a carico degli O.C.C. in altri articoli della L. 3/2012:

- art. 7, c. 1: proposizione ai creditori dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano, in ausilio al debitore;
- art. 7, c. 1: attestazione sulla convenienza del piano per i creditori privilegiati, qualora non ne sia prevista l'integrale soddisfazione;
- art. 7 c. 1bis: proposizione ai creditori del piano del consumatore, in ausilio al debitore;

Specifiche funzioni ... segue ...



- art. 9, c. 1: presentazione della proposta di piano, non oltre 3 giorni, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, con ricostruzione della posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
- art. 9, c. 3bis: relazione particolareggiata allegata alla proposta di piano del consumatore;
- art. 13, c. 2: risoluzione di eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, vigilanza sull'esatto adempimento e comunicazione ai creditori di ogni eventuale irregolarità.

Sanzioni per l'OCC



Il componente dell'OCC ovvero il PROFESSIONISTA (il c.d. gestore?) che rende false attestazioni in ordine:

- alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati
- alla fattibilità del piano
- alle proprie relazioni

è punito con reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 1.000 a 50.000

Stessa pena è prevista se cagiona un danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio

Rapporti, obbligazioni e RESPONSABILITÀ



DEBITORE

TRIBUNALE

O.C.C./Gestore

CREDITORI

Compensi e rimborsi spese degli OCC



I compensi e i rimborsi spese spettanti agli organismi sono a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Se l'organismo è incaricato dal debitore, la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo può essere oggetto di accordo con il debitore (art. 14, comma 1).

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese deve in ogni caso tenere conto *“dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione”* (art. 15 del regolamento)

Sono ammessi acconti sul compenso finale.

Compensi e rimborsi spese degli OCC



In mancanza di accordo tra OCC e debitore oppure se l'organismo è incaricato dal Tribunale, la determinazione del compenso e dei rimborsi spese è determinato:

- in base ai parametri indicati dall'art. 16 del decreto regolamentare 28 settembre 2014 n. 202;
- quindi tenendo conto dell'ammontare dell'attivo realizzato e del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato;
- sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato.

Parametri per i compensi (art. 16 D.M. 202/2014)



Il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri (rif. all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 = compenso al curatore di fallimento):

- a) percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato
- b) percentuale sull'ammontare del passivo

I compensi determinati secondo tali parametri sono **ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.**

Parametri per i compensi (art. 16 D.M. 202/2014)



L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore:

- al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro;
- al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.
- Tuttavia: le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto é attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000

Il gestore della crisi: requisiti



Il D.M. 202/2014 individua i requisiti di qualificazione professionale del gestore della crisi (art. 4, c. 5):

- a) **titolo di studio:** laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
- b) **formazione specifica (200 ore):** partecipazione a corsi di perfezionamento, istituiti dalle università (o dalle camere di commercio o dagli ordini professionali, purché in convenzione con le università pubbliche o private), di durata non inferiore a **200 ore** nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore;
- c) **Tirocinio di 6 mesi:** presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della legge fallimentare, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge n. 3/2012;
- d) **aggiornamento biennale (40 ore):** nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) o università pubblica o privata.

Il gestore della crisi: requisiti



Il regolamento (art. 4 comma 6) prevede agevolazioni ed esenzioni per i professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai:

- la durata dei corsi di perfezionamento è ridotta da 200 a 40 ore;
- gli ordinamenti professionali di tali categorie possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni relative a formazione ed aggiornamento ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale previsti dal regolamento e i corsi di formazione professionale;
- non si applicano ai suddetti professionisti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) le disposizioni relative al tirocinio.

Disciplina transitoria (art. 19)



Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del regolamento, i professionisti (avv., dott., notai):

- sono esentati dall'aggiornamento biennale;
- sono esentati dalla specifica formazione (cfr. 200 ore già ridotte a 40 ore)

purché documentino di essere stati nominati, in almeno 4 procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nella procedure esecutive immobiliari ovvero professionisti con funzioni di OCC o liquidatore.

Il gestore della crisi: requisiti



Requisiti di onorabilità:

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a **pena detentiva** per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla **reclusione** per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge; 3) alla **reclusione** per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla **reclusione** per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Rapporti, obbligazioni e RESPONSABILITÀ



DEBITORE

TRIBUNALE

O.C.C./Gestore

CREDITORI



Grazie per l'attenzione

Carlo Regis